

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

No. 7 — 1 Dicembre 1945

Indice pag. N. 43

Publicato dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Maresciallo Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Governo Militare Alleato

13 CORPO

Ordine Generale N. 20

Nuova organizzazione delle professioni

Atteso che i professionisti dei vari rami erano organizzati in sindacati fascisti che sono stati aboliti;

Atteso che si considera opportuno e necessario di riorganizzare gli ordini professionali in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (e qui di seguito viene designata quale „Territorio“) e ciò in conformità allo spirito e ai dettami democratici:

Io ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino

quanto segue:

ARTICOLO I

PROFESSIONI CONTEMPLATE

Le professioni qui sotto indicate saranno soggette alle norme contenute in quest' Ordine, salvo che non venga espressamente disposto in modo diverso:

Ragionieri	Agronomi
Attuari	Ostetriche
Periti Agrari	Notari
Chimici	Medici e Chirurghi
Ingegneri e Architetti	Farmacisti
Periti Industriali	Dottori Commercialisti
Giornalisti	Geometri
Avvocati e Procuratori	Veterinari

ARTICOLO II

ISTITUZIONE DI CONSIGLI PROFESSIONALI

Parte I. — Nel territorio vengono istituiti dei Consigli per gli ordini e i collegi delle professioni sopra elencate. I membri di essi eleggeranno tali consigli in conformità alle disposizioni qui sotto annunciate.

Parte II. — Il Consiglio dell'ordine notarile sarà ricostituito in conformità alle disposizioni contenute nel R. D. L. del 16 febbraio 1913 N. 89 e del regolamento approvato con decreto del 10 settembre 1914, N. 1326. Il Collegio per i distretti riuniti di Trieste e Capodistria limiterà la sua giurisdizione al distretto notarile di Trieste.

ARTICOLO III

ATTRIBUZIONI E OBBLIGHI DEI CONSIGLI PROFESSIONALI

Parte I. — Per quanto riguarda l'iscrizione negli albi professionali, la custodia degli stessi, i poteri disciplinari sui membri dei singoli ordini, ai Consigli spetteranno le attribuzioni e gli obblighi previsti all'articolo 1 del R. D. L. 24 gennaio 1924 No. 103 e dai singoli regolamenti professionali in vigore alla data dell' 8 settembre 1943.

Parte II. — I Consigli provvederanno all'amministrazione del patrimonio appartenente ai singoli ordini o collegi. Essi sottoporranno all'assemblea degli associati, non menò d'una volta all'anno, il bilancio e la relazione finanziaria.

Parte III. — Per fronteggiare le spese generali, i Consigli potranno fissare un canone annuale da corrispondersi da ciascun associato, nonchè una tassa per l'iscrizione nell'albo dei praticanti e per quella nell'albo dei professionisti, nonchè esigere la corresponsione, in base ad apposita tariffa, di diritti per il rilascio di pareri e certificati. Nessun altro contributo potrà venire imposto agli esercenti una professione, ad eccezione di quanto dispone l'articolo 12, parte II, di questo Ordine.

Parte IV. — I Consigli potranno adottare istruzioni e regolamenti che non contrastino con le singole leggi professionali in vigore alla data dell' 8 settembre 1943 o con le disposizioni contenute in questo Ordine, e ciò con l'approvazione da parte dell'assemblea dell'associazione professionale interessata.

ARTICOLO IV

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ED ELEZIONE DEI LORO COMPONENTI

Parte I. — Se il numero dei componenti l'ordine, iscritto nel rispettivo albo, non superi i cento (100), il Consiglio sarà composto di cinque (5) membri; e di sette membri, qualora il numero dei componenti superi il centinaio.

Parte II. — L'elezione dei membri del Consiglio avrà luogo nell'assemblea degli iscritti nel rispettivo albo generale degli associati, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti e a mezzo schede contenenti tanti nomi quanti saranno i membri da eleggersi.

Parte III. — L'iscrizione nel rispettivo albo professionale è condizione indispensabile per l'elezione a membro del Consiglio professionale. I singoli membri sono rieleggibili e rimarranno in carica per la durata di un anno.

ARTICOLO V

DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO E DELLE LORO MANSIONI

Parte I. — Subito dopo l'elezione, il Consiglio entrerà in carica e procederà, a sua volta, all'elezione dal suo seno, del presidente, del segretario e del cassiere.

Parte II. — a) Il presidente è l'organo esecutivo dell'ordine, convoca e presiede le assemblee degli associati e le sedute del Consiglio.
b) Dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio o di almeno un quarto degli associati iscritti nel rispettivo albo, il presidente dovrà convocare l'assemblea generale.

ARTICOLO VI

PRIMA ASSEMBLEA PER L' ELEZIONE DEI CONSIGLI

Parte I. — Non prima di trenta giorni dopo l'entrata in vigore di questo Ordine, si convocheranno le assemblee generali per la prima elezione dei componenti i consigli degli ordini e dei collegi professionali. Se sarà necessaria una seconda convocazione, questa sarà tenuta non prima di cinque giorni e non più tardi di dieci giorni dalla data in cui fu tenuta l'assemblea in prima convocazione. I componenti dei singoli consigli rimarranno in carica per un anno.

Parte II. — Le assemblee saranno in ogni caso convocate con un'ordinanza del Presidente del Tribunale competente per territorio, su richiesta scritta e firmata da un numero di associati non inferiore al quarto di tutti i componenti l'ordine, iscritti nel rispettivo albo professionale e per quanto riguarda

a) l'ordine degli avvocati e dei procuratori, e

b) l'ordine degli ingegneri e degli architetti, l'ordinanza dovrà essere controfirmata anche dal rispettivo commissario straordinario, nominato dal Governo Militare Alleato.

Parte III. — L'ordinanza di convocazione dell'assemblea generale dovrà contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo, in cui essa dovrà radunarsi e il relativo ordine del giorno, nonchè, qualora ne sia il caso, le stesse indicazioni per la seconda convocazione dell'assemblea. L'ordinanza in parola dovrà essere

pubblicata per almeno due volte in un giornale che esce ed abbia diffusione nel territorio e una volta nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato e ciò almeno 15 giorni prima della data della prima convocazione.

Parte IV. — Con ordinanza del Presidente del Tribunale competente per territorio sarà designato a presiedere l'assemblea per l'elezione del primo consiglio un associato del rispettivo ordine, regolarmente iscritto nell'albo professionale. Invece, l'assemblea del collegio notarile per l'elezione del primo consiglio sarà presieduta dallo stesso Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato.

Parte V. — Deliberazioni prese nelle assemblee generali in prima e in seconda convocazione saranno valide soltanto se almeno metà degli iscritti nel rispettivo albo professionale vi saranno intervenuti; l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione nel caso in cui tale numero non sia stato presente all'assemblea di prima convocazione oppure qualche candidato o membro del consiglio non abbia conseguito la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Parte VI. — Un'ora dopo la prima votazione si procederà ad una seconda votazione, allo scopo di dare la possibilità di voto anche a quelli associati che non hanno risposto al primo appello. A conclusione della votazione, colui che presiede procederà seduta stante e con l'assistenza di due associati scelti da lui, allo scrutinio delle schede, proclamerà l'esito della votazione e di esso informerà il Presidente del Tribunale sulla cui ordinanza l'assemblea venne convocata.

ARTICOLO VII

SUCCESSIVE ASSEMBLEE PER L' ELEZIONE DEI CONSIGLI

Parte I. — Le successive assemblee per l'elezione dei consigli saranno convocate dal presidente, 15 giorni prima che spiri il termine stabilito per la durata in carica.

Parte II. — Almeno 15 giorni prima della convocazione, sarà inviato un avviso, a mezzo posta a tutti gli associati, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, in cui sarà tenuta l'assemblea in prima e, ove ne sia il caso, anche in seconda convocazione.

Parte III. — Le condizioni e la procedura della votazione saranno quelle previste nelle parti V e VI dell'articolo 6 di questo Ordine.

ARTICOLO VIII

SCIoglimento DEI CONSIGLI

Parte I. — Il Consiglio d'un ordine o d'un collegio potrà venire sciolto in qualsiasi tempo qualora si riveli incapace di funzionare sia a causa dell'assenza della maggioranza dei suoi membri sia per altri rilevanti motivi.

Parte II. — Il Consiglio potrà venir sciolto in qualsiasi tempo, qualora almeno due terzi degli associati iscritti nell'albo relativo, presenti, a tal fine, una mozione scritta.

Parte III. — Lo scioglimento avverrà per decreto del primo presidente della Corte d'Appello di Trieste, ma il Consiglio così disciolto rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, come previsto alla parte IV di questo articolo.

Parte IV. — Quando il primo presidente della Corte d'Appello emetta un decreto di scioglimento, egli convocherà per iscritto anche l'assemblea generale per l'elezione del nuovo Consiglio, che sarà tenuta con le modalità da lui fissate nello stesso ordine di convocazione.

ARTICOLO IX

INCLUSIONE DI MINORI ASSOCIAZIONI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DI TRIESTE

Parte I. — Gli albi professionali d'un associazione avente sede fuori zona di Trieste possono venir inclusi nei rispettivi albi dei professionisti esercenti nella zona di Trieste, in modo da formare un albo unico.

Parte II. — Tale inclusione sarà autorizzata con decreto del primo presidente della Corte d'Appello di Trieste, dietro richiesta scritta del Consiglio di quell'ordine o di quel collegio che intende ottenere la inclusione, oppure su mozione scritta della maggioranza degli associati iscritti nel rispettivo albo professionale. Il relativo decreto sarà emesso soltanto dopo che il primo presidente si sarà consultato con i Consigli degli ordini interessati o con i firmatari della mozione e si sarà convinto dell'opportunità dell'inclusione.

ARTICOLO X

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE

Parte I. — Sarà istituita una commissione centrale per le professioni che disimpegnerà le mansioni più sotto contemplate e avrà giurisdizione di secondo grado su tutti gli ordini e i collegi ad eccezione di quelli notarili esistenti nel territorio.

Parte II. — La prima commissione centrale per le professioni sarà ufficialmente costituita ed investita delle relative attribuzioni con decreto del primo presidente della Corte d'Appello di Trieste dopo che quest'ultimo si sarà assicurato che un numero adeguato di ordini e di collegi professionali abbiano eletto i loro consigli, secondo le prescrizioni contenute in quest'Ordine.

ARTICOLO XI

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE

Parte I. — La commissione centrale si comporrà di un rappresentante per ogni ordine o collegio professionale (eccezion fatta per i notai), che si sia costituito ai sensi delle disposizioni contenute in questo ordine, abbia proceduto all'elezione del proprio consiglio e conti non meno di venti associati iscritti nel rispettivo albo professionale.

Parte II. — Entro giorni 15 dall'elezione del Consiglio di ciascun ordine o collegio, ogni Consiglio eleggerà il suo rappresentante nella commissione centrale. Tale rappresentante durerà in carica un anno e potrà essere rieletto. Egli dovrà essere iscritto nell'albo della rispettiva professione e non potrà coprire contemporaneamente la carica di membro d'un Consiglio e quella di rappresentante nella commissione centrale.

Parte III. — La commissione centrale eleggerà fra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente e un segretario.

ARTICOLO XII

DOVERI E ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE

Parte I. — La commissione centrale adempirà a tutti gli obblighi e avrà tutte le attribuzioni preveduti:

- a) negli ordinamenti per le professioni in vigore all'8 settembre 1943, i quali regolavano l'attività delle cessate commissioni centrali per ciascuna professione, ad eccezione di quelle degli avvocati e procuratori, nonché dei giornalisti, e
- b) quanto alla prima, del Consiglio superiore forense e,
- c) riguardo ai giornalisti, la commissione superiore per la stampa.

Parte II. — Per coprire le spese correnti, la commissione centrale avrà la facoltà d'introdurre e di percepire dai consigli in essa rappresentati e dagli associati ai singoli ordini e collegi una tassa annuale nella misura che si riterrà necessaria a tale scopo.

Parte III. — La commissione centrale avrà pure facoltà di emanare istruzioni interne e norme regolamentari in connessione all'attività da essa svolta, purché tali norme non siano in contrasto con gli ordinamenti professionali in vigore all'8 settembre 1943 o con le disposizioni contenute in questo Ordine.

ARTICOLO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

Parte I. — I posti che si rendessero vacanti nei vari Consigli o presso la commissione centrale, in seguito a decesso, a dimissioni, al mancato intervento alle sedute per un periodo consecutivo di tre mesi, o alla sospensione di qualche componente per disposizioni d'una commissione d'epurazione per le professioni, saranno rimpiazzati con elezioni suppletive. Il componente eletto in tal modo rimarrà in carica per il tempo residuo del periodo previsto.

Parte II. — La maggioranza dei componenti un Consiglio professionale o la commissione centrale, oppure, in occasione d'una assemblea generale, la maggioranza degli iscritti nel rispettivo albo professionale, costituiranno il numero legale e ogni decisione dovrà essere presa, fra i presenti, a maggioranza di voti.

Parte III. — In assenza del presidente d'un Consiglio, il membro più anziano di esso assumerà la presidenza nelle sedute del Consiglio stesso e nelle assemblee generali. In assenza del presidente e del vicepresidente della commissione centrale, il membro più anziano assumerà la presidenza delle riunioni.

Parte IV. — I termini di tempo previsti in quest'Ordine potranno venire estesi o ridotti con decreto del primo presidente della Corte d'Appello, qualora vi sussistano giustificati motivi.

ARTICOLO XIV

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L'EPURAZIONE

Parte I. — Fatta eccezione di quanto è previsto in questo articolo, le disposizioni in esso contenute non potranno interpretarsi in modo da invalidare o modificare le norme contenute nell'Ordine Generale N. 13, relative ai procedimenti di epurazione nelle singole professioni. Un ordine di sospensione dall'esercizio d'una professione emesso dalla competente commissione di epurazione, priverà il rispettivo professionista, per la durata in esso prevista, del diritto di voto, del diritto di coprire una carica nell'Ordine professionale, nonché di quello d'esercitare la professione.

Parte II. — I custodi degli albi professionali, nominati ai sensi dell'Ordine Generale N. 13, consegneranno ai Consigli dei rispettivi ordini o collegi professionali, immediatamente dopo che questi saranno stati eletti ed insediati, gli albi stessi e gli archivi. I poteri riconosciuti al custode degli albi di ogni singola professione dal citato Ordine Generale N. 13, passeranno al rispettivo Consiglio.

ARTICOLO XV

FUNZIONI DI COMMISSARI PRECEDENTEMENTE NOMINATI

I commissari straordinari precedentemente nominati dal Governo Militare Alleato per (a) gli ordini degli avvocati e dei procuratori, nonché (b) per i collegi degli ingegneri e degli architetti, continueranno a disimpegnare le loro mansioni fino all'elezione dei rispettivi Consigli, ai quali, ad elezioni avvenute, consegneranno l'archivio, le attività e il patrimonio della rispettiva professione.

ARTICOLO XVI

RESTITUZIONE DEGLI ARCHIVI E DEL PATRIMONIO AI CONSIGLI PROFESSIONALI

Immediatamente dopo la loro elezione, i Consigli professionali rientreranno in possesso del patrimonio e degli archivi dei rispettivi sindacati fascisti, ora disciolti; e gl'intendenti di finanza, nonché qualsiasi persona che detenesse cose di loro pertinenza, dovrà prontamente farne consegna al Consiglio dell'ordine o del collegio interessato.

ARTICOLO XVII

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella „Gazzetta Ufficiale“ del Governo Militare Alleato.

Trieste, 20 ottobre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 21

Modifiche alla legge sull'imposta di negoziazione di titoli su capitali di società estere, su contratti di borsa e d'assicurazioni

Atteso che, con R. D. L. del 15 dicembre 1938 No. 1975, convertito nella legge del 2 giugno 1939 No. 739 sono stati autorizzati degli aumenti nelle aliquote dell'imposta di negoziazione di titoli;

atteso che, con R. D. L. del 19 agosto 1934 No. 738 sono state emanate altre disposizioni relative all'imposta di negoziazione di titoli;

atteso che, con D. M. del 4 settembre 1943 sono state emanate disposizioni riguardanti l'ammontare delle aliquote della sovraimposta di negoziazione di titoli;

atteso che, con R. D. L. del 26 settembre 1935 No. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936 No. 1302 sono state emanate disposizioni relative alle imposte di negoziazione e alle tasse sui contratti di borsa;

atteso che, con legge tributaria del 30 dicembre 1923 No. 3281, sono state emanate disposizioni che regolano l'imposta sui contratti assicurativi;

atteso che, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle disposizioni su citate:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (e qui di seguito designata quale „Territorio“).

ordino

quanto segue:

A) — IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE E SUL CAPITALE DELLE SOCIETA' ESTERE

ARTICOLO I

a) Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, la competenza del Collegio peritale istituito dall'art. 9 del menzionato R. decreto-legge 15 dicembre 1938 No. 1975 (convertito nella legge 2 giugno 1939 No. 739), è devoluta alla Commissione delle imposte della zona di Trieste (qui diseguito designata quale „Commissione provinciale delle imposte“).

b) Le attribuzioni della Commissione provinciale delle imposte, di cui al punto (A) di quest'articolo, (in esse compresa anche la cognizione degli appelli già in precedenza prodotti al suddetto Collegio e non ancora decisi prima dell'entrata in vigore di quest'Ordine), saranno esercitate da una Sezione speciale, composta da un magistrato della quinta o della sesta classe di rango, che la presiederà, e da quattro membri, di cui uno sarà un agente di cambio designato dalla locale Camera di Commercio, il secondo un rappresentante dell'Amministrazione delle Finanze proposto dall'Intendente di Finanza, il terzo un esperto designato pure esso dall'Intendente di Finanza e il quarto un esperto proposto dalla locale Camera di Commercio.

Faranno parte della stessa Sezione quattro membri supplenti, designati e nominati allo stesso modo dei membri effettivi, che essi sostituiranno in caso di assenza.

Il locale Commissario di zona del Governo Militare Alleato nominerà e revocherà per iscritto il presidente, i membri effettivi e quelli supplenti.

c) Nel disimpegno delle sue attribuzioni, la Commissione provinciale delle imposte sarà soggetta agli ordini, alle direttive e alla vigilanza da parte del Governo Militare Alleato.

d) In quanto non in opposizione con le disposizioni contenute in questo Ordine o in eventuali altri ordini o istruzioni, che potranno in seguito venire emanati dal Governo Militare Alleato, la Commissione provinciale delle imposte sarà sottoposta alle norme, di cui al R. D. L. del 7 agosto 1946, No. 1639 e al R. D. dell' 8 luglio 1937, No. 1516.

ARTICOLO II

L'imposta di negoziazione per i titoli azionari quotati in borsa per l'anno 1945, è liquidata sul valore imponibile accertato per l'anno 1943, aumentato del 20% (venti per cento), salve le maggiorazioni o diminuzioni del capitale sociale, effettuate nel corso dell'anno 1944, da calcolare in conformità di quanto è stabilito dall'articolo 18 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, No. 738.

ARTICOLO III

L'imposta di negoziazione per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso quotati in borsa, sarà liquidata per gli anni 1944 e 1945 sullo stesso valore, sul quale è stata liquidata per l'anno 1943.

ARTICOLO IV

Le società emittenti, qualora ritengano che le valutazioni eseguite in conformità degli articoli II e III, siano superiori al valore dei titoli, in base alla consistenza patrimoniale ed economica, possono chiedere all'Intendente di Finanza di Trieste che tale valore sia determinato con le norme stabilite dall'art. 7 del R. D. L. 15 dicembre 1938 No. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, No. 739, dalla Commissione provinciale delle imposte, di cui all'articolo I parte a). La determinazione del valore sarà fatta, senza alcun aggravio per spese giudiziali o d'amministrazione, dalla Commissione provinciale delle imposte, come previsto all'articolo I.

Nei casi previsti dal presente articolo, è assoggettato all'imposta di negoziazione il valore determinato dalla Commissione provinciale, anche se risulta maggiore di quello calcolato con le norme degli articoli II e III di quest'Ordine.

ARTICOLO V

Il ricorso della società emittente per la valutazione dei titoli, ai sensi dell'articolo IV di quest'Ordine, dev'essere proposto entro 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione della liquidazione dell'imposta.

Contro le liquidazioni notificate prima della data dell'entrata in vigore di quest'Ordine, il ricorso dev'essere proposto entro 30 (trenta) giorni dalla data medesima.

Il ricorso all'Intendente di Finanza, come previsto al precedente articolo IV, non sospende la riscossione dell'imposta liquidata in base alle valutazioni eseguite secondo gli articoli II e III.

ARTICOLO VI

L'Intendente di Finanza può concedere per un termine non maggiore di quattro anni (e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra), la dilazione al pagamento dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle società estere, e può anche concedere l'esonero dalle sopratasse, qualora la società emittente compri d'aver subito gravi danni patrimoniali a causa di eventi bellici.

La dilazione, nonché l'eventuale esenzione sono subordinate alla condizione che la società emittente presenti la domanda, corredata da idonei mezzi di prova, dei danni sofferti, prima della scadenza del termine fissato per il pagamento dell'imposta, e stipuli l'atto di dilazione entro il termine che sarà assegnato dall'Intendente di Finanza.

Per le rate scadute prima della data d'entrata in vigore del presente Ordine, può essere concessa la dilazione (e, eventualmente, l'esenzione), qualora ne sia fatta domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

Sulla somma dilazionata sarà dovuto l'interesse scalare del 5%. La dilazione dev'essere sorretta da garanzia ritenuta idonea dall'Intendente di Finanza di Trieste.

Il debitore che ritarda il pagamento anche di una sola rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione prevista in quest'articolo ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue, coi relativi interessi maturati e con le eventuali penalità dovute ai sensi delle leggi vigenti.

L'atto di sottomissione e garanzia per la dilazione è soggetto all'imposta fissa di cui l'articolo 25 della tariffa allegato A al R. decreto 30 dicembre 1923 No. 3269, che approva il testo della legge di registro, ed è esente dalla tassa di bollo e dall'imposta ipotecaria.

ARTICOLO VII SOVRAIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

La sovraimposta di negoziazione dovuta per le cessioni di titoli azionari, compresi i diritti d'opzione e le cartelle od azioni di godimento, nonchè le quote o carature di società, è stabilita nella misura del 3% (tre per cento) del prezzo o valore pieno determinato ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge No. 738.

Questa disposizione si applica anche alle cessioni dei titoli azionari emessi dalle società previste dall'articolo 6 del citato decreto.

La sovraimposta di negoziazione fa carico per metà al cedente e per metà al cessionario, ferma, tuttavia, la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari per il pagamento di essa nei confronti della Finanza.

Sono abrogati agli articoli 3, 6, 8, 9, 10 (eccettuato l'ultimo comma) ed 11 del R. D. L. 19 agosto 1943 No. 738.

ARTICOLO VIII TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA

Le aliquote di tassa sui contratti di borsa, stabilite dall'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923 No. 3278, che approva il testo della legge delle tasse sui contratti di borsa, e dal R. decreto-legge 26 settembre 1935 No. 1749, allegato „H“ saranno determinate nelle misure, di cui alla tabella allegata al presente Ordine.

ARTICOLO IX IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

A) — Termine di presentazione della denuncia integrativa di premi.

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni, nazionali o estere, diverse dalle marittime, possono integrare, entro i limiti qui sotto specificati e senza conseguenze penali, le denunce trimestrali prescritte dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1923, No. 3282, qualora giustifichino d'essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento, in tempo utile dei rendi-conti dei premi ed accessori introitati dalle dipendenti agenzie e rappresentanze secondarie.

Tale denuncia integrativa di premi ed accessori, da compilarsi a sensi di quest'articolo, relativamente ai trimestri scaduti al 1 aprile, al 1 luglio e al 1 ottobre anno corrente, nonchè la denuncia relativa al trimestre che si chiuderà al 1 gennaio 1946, dovranno, presentarsi entro il 31 gennaio 1946, purchè le successive denunce trimestrali vengano presentate nei termini stabiliti dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1923, No. 3281.

B) — Termine per il pagamento delle imposte dovute in base a denunce integrative,

Il pagamento delle imposte dovute in base alle denunce integrative, di cui al comma (A) di quest'articolo, dovrà effettuarsi entro il 16 gennaio 1946.

ARTICOLO X PENALITÀ

Chiunque contravvenga a una disposizione contenuta nel presente Ordine, si renderà responsabile d'un reato, e se sarà trovato colpevole da una Corte militare alleata o dal Giudice ordinario, sotto l'impero del codice penale italiano, sarà adeguatamente punito.

ARTICOLO XI

ENTRATA IN VIGORE

Quest' Ordine entrerà in vigore in tutto il Territorio, a partire dal 5 novembre 1945.

Trieste, addì 23 ottobre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ALLEGATO

TABELLA DELLE TASSE DI BOLLO SUI CONTRATTI DI BORSA

SPECIE DI CONTRATTO	Per i contratti di importo fino a Lire 55.000	Per i contratti di importo da oltre L. 50.000 a Lire 100.000	Per i contratti di importo oltre Lire 100.000 o frazioni in più
1) Contratti a contanti.			
a) conclusi fra agenti di cambio	1.—	2.—	0.40
b) conclusi direttamente fra i contraenti	5.—	10.—	3.—
c) conclusi fra banchieri e pri- vati	4.—	8.—	2.—
d) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 20 dicembre 1932, No. 1607.....	3.—	6.—	1.50
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la tassa è ridotta alla metà per i contratti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garan- titi dallo Stato.			
2) Contratti a termine.			
a) conclusi fra agenti di cambio	2.—	4.—	1.—
b) conclusi direttamente fra i contraenti	10.—	20.—	8.—
c) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 20 dicembre 1932, No. 1607.....	6.—	12.—	6.—
3) Contratti di riporto.			
a) conclusi fra agenti di cambio	2.—	3.—	1.—
b) conclusi direttamente fra i contraenti	10.—	20.—	5.—
c) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 20 dicembre 1932, No. 1607	5.—	10.—	3.—

Ordine N. 32

Riduzione del periodo di pratica nelle professioni legali

Dato che, a termini delle leggi vigenti, i praticanti nelle professioni legali sono tenuti, prima di ottenere l'iscrizione nell'Albo dei Procuratori Legali, a compiere un periodo di pratica di due anni presso lo studio d'un Procuratore Legale o d'un Avvocato e, successivamente, un ulteriore periodo di pratica di sei anni, quali Procuratori, per poter venire iscritti in un Albo di Avvocati;

atteso che gli esami di Procuratore Legale, in seguito alla guerra, non furono più indetti negli anni 1940, 1941, 1942 e 1943;

atteso che l'impossibilità a sottoporsi a tali esami non va ascritta a colpa dei candidati e si è pertanto rivelata di grave pregiudizio per essi, dato che il prescritto periodo di anni sei, per poter ottenere l'iscrizione in un Albo di Avvocati, non incomincia a decorrere finchè il candidato non abbia superato l'esame di Procuratore e non sia stato iscritto in un Albo di tale Professione;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

d e t e r m i n o

ARTICOLO I

RIDUZIONE DEL PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE

Parte I. — Il periodo di pratica richiesto dalla vigente legge (anni 6) per la professione di Avvocato e per l'iscrizione in un Albo di tale professione, è, in ogni caso ridotto del termine trascorso dal completamento dei due anni richiesti per potersi presentare agli esami di Procuratore. Di questa riduzione potranno godere soltanto coloro che hanno superato con esito favorevole gli esami di Procuratore indetti nell'anno 1944, oppure che supereranno tali esami negli anni 1945 e 1946.

ARTICOLO II

RIDUZIONE DEL PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Il periodo di pratica professionale richiesto agli Avvocati per l'ammissione al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori, che, in base alle leggi vigenti, è in anni dieci, viene ridotto ad anni sei a favore dei Procuratori Legali che sosterranno gli esami per la professione d'Avvocato, in conformità alle disposizioni dell'Articolo I di quest'Ordine e che saranno, di conseguenza, iscritti nel rispettivo albo professionale.

ARTICOLO III

VALIDITÀ DI QUEST' ORDINE PER LIMITI TERRITORIALI

Quest'Ordine avrà effetto entro il Territorio della Venezia Giulia amministrato dalle Forze Alleate.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, 27 Ottobre 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 33

**Cambiamento della denominazione dell'Ente Italiano
per i Diritti d'Autore (E.I.D.A.)**

Atteso che si ritiene opportuno di cambiare la denominazione dell'Ente Italiano per i diritti d'autore (E.I.D.A.):

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D.,

d e t e r m i n o

ARTICOLO I

NUOVA DENOMINAZIONE DELL' ENTE

La nuova denominazione dell'Ente sopra indicato sarà la seguente „Società degli Autori ed Editori (S.A.E.)”

ARTICOLO II

EFFICACIA DI QUEST' ORDINE PER LIMITI TERRITORIALI

L'efficacia di quest'Ordine si estenderà a tutto il Territorio della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 27 ottobre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 34

Aumento dell'aggio spettante agli esattori delle imposte

Atteso che, nelle attuali condizioni, si ritiene opportuno concedere un adeguato aumento nell'aggio agli esattori delle imposte dirette e di concedere una speciale indennità ai ricevitori provinciali che operano nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale „Territorio“):

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

d e t e r m i n o

ARTICOLO I

AUMENTO DELL'AGGIO

Parte I. — Gli Intendenti di Finanza del Territorio vengono autorizzati a concedere a favore degli esattori delle imposte dirette, un aumento dell'aggio previsto nelle rispettive condizioni d'appalto, non eccedenti il 10% (dieci per cento). Tale aumento dell'aggio si applica all'esazione di tutte le imposte erariali, da percepirsi nel periodo dal 1. luglio 1945 a tutto il 31 dicembre 1945.

Parte II. — L'aumento dell'aggio sarà consentito con decreto dell'Intendente di Finanza, previa approvazione da parte del Governo Militare Alleato.

Parte III. — Gli esattori delle imposte dirette che intendono chiedere la concessione dell'aumento dell'aggio, motivandola coll'impossibilità di coprire integralmente le spese d'esazione per l'anno 1945, dovranno inoltrare domande scritte all'Intendenza di Finanza della rispettiva zona e ciò non più tardi del 30 novembre 1945. La domanda dovrà essere corredata da un esatto conteggio delle entrate e delle spese relative all'annata che avrà termine al 31 dicembre 1945.

Parte IV. — La percentuale d'aumento, se consentita, andrà ripartita nel modo seguente: Fino ad un massimo del 7%, essa andrà a carico del contribuente; oltre il 7%, andrà a carico dello Stato.

ARTICOLO II

INDENNITÀ SPECIALE AI RICEVITORI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Parte I. — Gli Intendenti di Finanza del Territorio sono autorizzati di concedere a favore dei ricevitori provinciali delle imposte dirette una speciale indennità nell'ammontare che sarà ritenuto opportuno, e ciò perchè essi possano fronteggiare le maggiori spese di gestione durante l'anno finanziario che andrà a scadere al 30 giugno 1946.

Parte II. — Tale indennità sarà concessa con decreto dell'Intendente di Finanza della rispettiva zona, previa approvazione da parte del Governo Militare Alleato.

Parte III. — La concessione dell'indennità avverrà su domanda scritta inoltrata all'Intendente di Finanza entro il 30 aprile 1946.

La domanda dovrà essere accompagnata da un esatto conteggio delle entrate e delle spese relative all'annata che avrà termine al 31 dicembre 1945.

Parte IV. — Tale indennità speciale andrà a carico dello Stato.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 30 ottobre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine N. 35

Autorizzazione alla Chiesa Evangelica Metodista Episcopale di Gorizia ad adire un'eredità

Atteso che la Chiesa Evangelica Metodista Episcopale di Gorizia ha prodotto istanza al Governo Militare Alleato per essere autorizzata ad adire un'eredità costituita a suo favore con testamento olografo della defunta HOFFMANN WILMA, pubblicato regolarmente in data 21 maggio 1943, rog. No. 13140 Notaio SECULIN di Gorizia;

*atesso che tale istanza fu regolarmente autorizzata per iscritto dal Presidente della Zona di Gorizia ;
ritenendosi che nessun motivo osti all'accoglimento dell'istanza stessa :
Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

determino :

1. — La Chiesa Evangelica Metodista Episcopale di Gorizia è autorizzata ad adire l'eredità legata a suo favore con testamento olografo della defunta HOFFMANN WILMA, pubblicato in data 21 maggio 1943, rog. No. 13140 Notaio SECULIN di Gorizia e ciò in conformità alle disposizioni e con rispetto delle clausole ivi contenute.

2. — Quest' Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.
Trieste, 31 ottobre 1945

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine Amministrativo N. 12

Nomina del sequestratario per la S. A. Intercontinentale

Atteso che il Dott. Piero Pogliani era stato nominato dal Governo Italiano sequestratario della S. A. Intercontinentale (qui di seguito chiamata „La Compagnia“) e ciò per l'asserito motivo che la Compagnia era di proprietà di cittadini di nazionalità tedesca, che pure la gestivano ;

atesso che la Compagnia vanta degli attivi nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (e qui di seguito chiamata „Il Territorio“) e che il suddetto Dott. Pogliani risiede fuori del Territorio ;

atesso che un certo R. K. Leeper, suddito britannico, pretende essere gli azionisti della Compagnia suoi fiduciari ;

atesso che da un esame del libro degli azionisti risulta che circa il sessanta per cento (60%) degli azionisti della Compagnia è di nazionalità svizzera ;

atesso che si considera necessario nominare un sequestratario dei beni e delle attività della Compagnia, che si trovano entro il Territorio :

Io, ALFRED C. BOWMAN J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili del Territorio,

ordino

quanto segue :

1) L'avv. Bruno Forti è nominato sequestratario della Compagnia, con giurisdizione su tutto il territorio.

2) Il sequestratario avrà le attribuzioni e gli obblighi che spettano a un sequestratario nominato dall'autorità giudiziaria in base alle leggi vigenti nel territorio, in quanto esse non siano in contrasto con le presenti disposizioni. Nel disimpegno delle sue mansioni, egli sarà, in ogni caso sottoposto alla vigilanza e dovrà uniformarsi alle disposizioni e agli ordini dell' Ufficiale Capo dell' Ufficio controllo dei beni del Governo Militare Alleato.

3) Il sequestratario potrà essere revocato ed il suo eventuale successore potrà venire nominato per iscritto da me o dal mio successore.

4) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data qui sotto approvata.

Trieste, 26 ottobre 1945

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine amministrativo N. 13

Nomina del Commissario straordinario all'U.P.S.E.A.

Atteso che si ritiene necessaria la nomina d'un Commissario straordinario all'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (UPSEA) per le zone di Trieste, Gorizia e Pola.

Io, I. C. SMUTS, tenente colonnello, sostituto dell'ufficiale superiore per gli affari civili,

dispongo

1) Il dott. AMELIO GOYA è nominato Commissario straordinario all'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (UPSEA) per le zone di Trieste, Gorizia e Pola con piena facoltà d'amministrare, dirigere e riordinare tale ente e tutti gli uffici dipendenti. Egli sarà soggetto alla vigilanza e al controllo del Governo Militare Alleato e agirà in conformità alle istruzioni di questo.

2) Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 7 novembre 1945.

I. C. SMUTS
Tenente Colonnello
sostituto dell'Ufficiale Superiore agli
Affari Civili

PARTE II

SEZIONE CIVILE - INSERZIONI

PREFETTURA DI TRIESTE

Div. 3/1 — Prot. n. 3172/9997

IL PRESIDENTE DI ZONA

VISTA la concorde proposta delle Associazioni dei datori di lavoro e dei Sindacati dei lavoratori;

SENTITO il Presidente del Comune di Trieste;

VISTO l'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973 e l'art. 7 della legge 22 novembre 1934, n. 370;

DECRETA:

A partire dal 25 ottobre 1945 l'orario di apertura e chiusura dei negozi viene fissato come appresso:

a) NEI GIORNI FERIALI:

- Negozi di abbigliamento, arredamento, merci varie, chincaglierie, negozi che vendono esclusivamente lampade e lampadine: dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30;
- Cartolerie e librerie: dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30;
- Automotocicli, materiali da costruzione, cicli e macchine da cucire, articoli per gas, acqua, elettricità: dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30;
- Ferro, metalli e macchine: dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30;
- Negozi di alimentazione in genere (commestibili, salumerie, formaggerie, olio, vino in bottiglie, sapone, cereali, semi e foraggi), negozi di frutta e verdure, drogherie: dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30;
- Negozi di alimentazione in genere (commestibili, salumerie, formaggerie, olio, vino in bottiglie, sapone, cereali, semi e foraggi), negozi di frutta e verdure, drogherie: dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30;
- Latterie senza licenza di p. s.: dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30;
- Carbone e legna da ardere: dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;
- Pasticcerie, confetterie e biscotterie senza licenza di pubblica sicurezza: dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00;
- Panifici e rivendite di pané: dalle ore 6.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00;
- Fiori e piante: dalle ore 8.00 alle 19.00;
- Macellerie: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 6.00 alle 13.00. Sabato: dalle ore 6.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

b) ORARIO DELLE DOMENICHE E ALTRE GIORNATE FESTIVE:

- Latterie senza licenza di pubblica sicurezza — panifici e rivendite di pane: dalle ore 7.00 alle 12.00;
- Pasticcerie, confetterie e biscotterie senza licenza di pubblica sicurezza: dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00;
- Negozi di fiori e piante: dalle ore 8.00 alle 13.00;
- Macellerie: chiusura totale;
- Negozi di frutta e verdure: chiusura totale.

Le cartolerie per la durata dell'anno scolastico potranno aprire gli esercizi di vendita mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni.

Nelle giornate di sabato e in quelle che precedono un giorno totalmente festivo, l'orario di chiusura serale sarà protratto di mezz'ora.

Nei giorni semifestivi, e quindi di chiusura pomeridiana, l'orario di chiusura è fissato per tutti i negozi alle ore 13.00, eccezione fatta per quelli per i quali anche in tali giornate è prevista l'apertura pomeridiana.

I Presidenti dei Comuni, gli Ufficiali, gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Trieste, li 19 ottobre 1945.

Il Presidente di Zona
Avv. E. Puecher

COMUNE DI TRIESTE — UFFICIO LAVORI PUBBLICI

XII — Corr. n. 50/45-44

IL PRESIDENTE DEL COMUNE DI TRIESTE

RENDE NOTO

che l'Impresa appaltatrice Ing. ALVISE PETRUCCO — Cividale del Friuli, Viale Duca degli Abruzzi, No. 3, ha ultimato i lavori di costruzione della galleria ricovero antiaereo di Gretta.

Dovendosi procedere al pagamento della rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge sui Lavori pubblici, chiunque vantasse dei crediti per occupazione e danni relativi inerenti a tali lavori è invitato a presentare i titoli entro il termine di giorni 15, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trieste, 25 ottobre 1945

Presidente: **Avv. MIANI**

XII/46/85-44

IL PRESIDENTE DEL COMUNE DI TRIESTE

RENDE NOTO

che l'Impresa appaltatrice S.A.C.E.S.I. — Trieste, via Ireneo della Croce 6 ha ultimato i lavori riflettenti la galleria ricovero antiaerea del viale XX Settembre.

Dovendosi procedere al pagamento della rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici, chiunque vantasse dei crediti per occupazione o danni relativi inerenti a tali lavori è invitato a presentare i titoli entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trieste, 30 ottobre 1945

Presidente: **Avv. MIANI**

XII — 48/22-44

IL PRESIDENTE DEL COMUNE DI TRIESTE

RENDE NOTO

che l'Impresa appaltatrice S.I.V. — Trieste, via Mazzini 30 ha ultimato i lavori di costruzione della Galleria ricovero antiaereo di pendice Scoglietto — scala Margherita.

Dovendosi procedere al pagamento della rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 660 della Legge sui Lavori Pubblici, chiunque vantasse dei crediti per occupazione e danni relativi inerenti a tali lavori è invitato a presentare i titoli entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trieste, 30 ottobre 1945

Il Presidente: **Avv. MIANI**

XII — 47/52-44

IL PRESIDENTE DEL COMUNE DI TRIESTE

RENDE NOTO

che l'Impresa appaltatrice EZIO PURICELLI — Trieste, viale D'Annunzio 63 ha ultimato i lavori riflettenti la galleria ricovero antiaerea di scala al Monticello — via Giulia, 62.

Dovendosi procedere al pagamento della rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici, chiunque vantasse dei crediti per occupazione e danni relativi inerenti a tali lavori è invitato a presentare i titoli entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trieste, 30 ottobre 1945

Il Presidente: **Avv. MIANI**

AVVISO

IL PRESIDENTE DEL COMUNE DI TRIESTE

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 17, 18 e 24 della vigente legge 25 Giugno 1865 N. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e dell'Articolo 2 del R. Decreto 24 Settembre 1923 N. 2119

FA NOTO

Che presso l'Ufficio Comunale e per quindici giorni consecutivi dalla data della pubblicazione e della inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato, trovasi depositato, insieme col Piano parcellare e con la Relazione di Stima, l'Elenco N. 1, delle Ditte proprietarie degli immobili da espropriare in questo Comune per il raddoppio del binario fra le stazioni di Trieste C. M. e Trieste Servola da eseguirsi dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al Decreto della Prefettura di Trieste No. 4141/7710 Div. IV in data 29/3/1942 a seguito del Decreto Ministeriale di urgenza e indifferibilità No. L/8 bis/216496 in data 20 gennaio 1942.

Chiunque possa avervi interesse, è invitato a prendere conoscenza degli anzidetti atti ed a presentare le sue osservazioni in merito, presso questa Segreteria Comunale, nel termine sopra menzionato.

Trieste, li 18.10.1945

Il Presidente: **Avv. MIANI**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETA' ANONIMA GESTIONE IMMOBILI — S.A.G.I.

TRIESTE — CAPITALE L. 50.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L. 654.867.95
Passività	„ 625.615.58
Utile dell'esercizio	L. 29.252.37

Nell'assemblea del 10 ottobre 1945 fu riconfermato in carica l'Amministratore Unico Ing. Romano Fanna.

Notaio: **Sandrin Bruno**

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 24/10/1945 iscritto al No. 17026 del Registro d'ordine, annotato al No. 1103 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE „TRA I RIVI“ — TRIESTE

CAPITALE LIRE 560.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L. 603.867.05
Passività	„ 579.181.90
Utile	L. 24.685.15

L'assemblea del 15 giugno 1945 ha riconfermato in carica l'Amministratore Unico rag. Teodoro Franzoni.

Sandrin Bruno - notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/7/1945 iscritto al No. 16556 del Registro d'ordine, annotato al No. 1016 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

STABILIMENTO DILFI SOCIETA' ANONIMA GIA' ING. LODOVICO FISCHER
TRIESTE — CAPITALE LIRE 200.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L.	1.191.897.10
Passività	„	1.163.866.20
Utile	L.	28.030.90

Sandrin Bruno - notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/7/1945 iscritto al No. 16553 del Registro d'ordine, annotato al No. 1172 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

OFFICINA MECCANICA I. SULLIGOI — OMIS, Soc.
a r. l. — TRIESTE — CAPITALE L. 50.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L.	494.282.85
Passività	„	484.254.40
Utile	L.	10.028.45

L'assemblea del 14 aprile 1945 ha riconfermato in carica l'Amministratore Unico Cap. Paolo Gerolimich.

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/7/1945 iscritto al No. 16547 del Registro d'ordine, annotato al No. 1299 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

„S.A.L.P.A.“ — SOCIETA' LASTRE PIETRISCO E AFFINI
Soc. a r. l. — TRIESTE — CAPITALE LIRE 50.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L.	59.050.35
Passività	„	61.131.65
Perdita	L.	2.081.30

L'assemblea del 1 settembre 1945 ha riconfermato in carica l'Amministratore Unico Pilade de Guarrini.

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/9/1945
iscritto al No. 16801 del Registro d'ordine, annotato al No. 477 del Registro delle
Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETA' EDITRICE DEL „PICCOLO“ SOCIETA' ANONIMA
TRIESTE — CAPITALE LIRE 1.000.000. —

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L.	3.601.819.27
Passività	„	3.532.496.47
	L.	69.322.80

L'assemblea del 29 marzo 1945 ha riconfermato in carica l'Amministratore
Unico Uberto Pasini.

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/4/1945
iscritto al No. 16474 del Registro d'ordine, annotato al No. 938 del Registro delle
Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

„I.L.N.E.A.“ — IMPRESA LAVORI NAVALI E AFFINI SOC. AN.
TRIESTE — CAPITALE L. 600.000. —

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L.	1.773.101.90
Passività	„	1.720.805.70
Utile	L.	52.296.20

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/7/1945
iscritto al No. 16554 del Registro d'ordine, annotato al No. 571 del Registro delle
Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

GRANDI MAGAZZINI „TESSILIA“ SOCIETA' ANONIMA
TRIESTE — CAPITALE LIRE 2.000.000. —

Bilancio al 28 febbraio 1945

Attività	L.	4.027.454.06
Passività	„	3.994.192.41
	L.	33.261.65

L'assemblea del 20 settembre 1945 ha nominato Presidente del Consiglio e Consigliere Delegato il rag. Amedeo Bologna; Consiglieri i Signori Comm. Rosa Mario, Avv. Poillucci Camillo, Piccirilli Riccardo, Lorant Enrico.

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 6/10/1945 iscritto al No. 16934 del Registro d'ordine, annotato al No. 569 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTRUZIONI EDILI E RAPPRESENTANZE TECNICHE — CERT
Soc. a r. l. — TRIESTE — CAPITALE LIRE 50.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L.	48.677.25
Passività	„	50.151.15
Perdita	L.	1.473.90

L'assemblea del 15 maggio 1945 ha riconfermato in carica l'Amministratore Unico dott. Mario Renzi.

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 28/8/1945 iscritto al No. 16718 del Registro d'ordine, annotato al No. 1322 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETA' ANONIMA AUTOVIE VENETE
TRIESTE — CAPITALE L. 1.000.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L.	1.119.500.—
Passività	„	1.119.500.—

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/7/1945 iscritto al No. 16555 del Registro d'ordine, annotato al No. 630 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

GESTIONI BENI IMMOBILIARI SOCIETA' ANONIMA
TRIESTE — CAPITALE L. 100.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L.	1.906.779.90
Passività	„	1.893.075.05
	L.	13.704.85

L'assemblea del 24 aprile 1945 ha riconfermato in carica l'Amministratore Unico Rodolfo Jost.

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/7/1945 iscritto al No. 16551 del Registro d'ordine, annotato al No. 1108 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

„SO-LE“ SOCIETA' LEGNAMI ANONIMA
TRIESTE — CAPITALE LIRE 200.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L. 531.297.75
Passività	„ 604.683.25
Perdita	L. 73.385.50

L'assemblea del 31 marzo 1945 ha riconfermato in carica l'Amministratore Unico Giuseppe Lenardon.

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/4/1945 iscritto al No. 16497 del Registro d'ordine, annotato al No. 1083 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETA' ANONIMA GESTIONI IMMOBILIARI „ESTIA“
TRIESTE — CAPITALE L. 350.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L. 685.150.—
Passività	„ 677.145.45
Utile	L. 8.004.55

L'assemblea del 20 aprile 1945 ha riconfermato in carica l'Amministratore Unico Dott. Egone Furian.

Sandrin Bruno — Notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/7/1945 iscritto al No. 16549 del Registro d'ordine, annotato al No. 1139 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

„C.I.S.A.“ — CARTA IMPACCO SOCIETA' ANONIMA
TRIESTE — CAPITALE L. 200.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1944

Attività	L. 365.646.40
Passività	„ 447.344.90
Perdita	L. 81.698.50

L'assemblea del 15 maggio 1945 ha riconfermato in carica l'Amministratore Unico Rag. Enrico Simonetti.

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 25/7/1945 inserito al No. 16550 del Registro d'ordine, annotato al No. 1168 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: Giardino

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

„S.A.G.I.R.“ — SOCIETA' ANONIMA GESTIONI IMMOBILIARI RURALI
TRIESTE — CAPITALE L. 10.000.—

Bilancio al 31 marzo 1945

Attività	L. 599.913.25
Passività	„ 596.833.70
Utile	L. 3.079.55

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 13/10/1945 inserito al No. 16978 del Registro d'ordine, annotato al No. 1058 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: Giardino

„CASSA RISCHI“

Società di Mutua Assicurazione — Fondo di garanzia Lire dieci milioni inter. vers.
Trieste, via S. Caterina 5

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci sono convocati in Assemblea generale straordinaria per il giorno 19 dicembre 1945 ore 16 presso la locale Camera di Commercio per deliberare sui seguenti argomenti:

- 1) Modificazione dello Statuto;
- 2) Aumento del fondo di garanzia a Lire venticinque milioni;
- 3) Convalida della nomina di amministratori sostituti;
- 4) Eventuale.

Occorrendo una seconda convocazione questa è fissata per il giorno 20 dicembre ore 16 nello stesso luogo.

Trieste, li 14-XI-1945

Gli Amministratori

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 19 dicembre ore 10 col seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione bilancio esercizio 1944.
Nomina Amministratori.

Gioachino Veneziani S. A.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 18 dicembre ore 10 col seguente :

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione bilancio esercizio 1944.

Elezione amministratore.

Commercio Combustibili S. A.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 20 dicembre ore 10 col seguente :

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione bilancio al 31 gennaio 1945.

ALABARDA

Industria Dolciaria Triestina S. A.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 31 dicembre 1945 ore 10 col seguente :

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio esercizio 1944.

Proroga società.

Cariche sociali.

Mann & Rossi S. A.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 31 dicembre 1945 ore 16 col seguente :

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio esercizio 1944.

Cariche sociali.

G. Tarabochia & C.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

LAVANDERIA A VAPORE TRIESTINA S. A. — TRIESTE

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata nella sede sociale (via Cologna 7) pel giorno 13 dicembre 1945 alle ore quindici.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio d'amministrazione e sindaci ;
- 2) Bilancio al 31 dicembre 1944 e deliberazioni relative ;

- 3) Modificazioni agli art. 21, 25, 30 e 32 dell'atto Costitutivo ed eventuali aggiunte;
- 4) Nomina o conferma amministratori;
- 5) Varie ed eventuali.

Se non fosse raggiunto il numero legale, l'Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il 14 dicembre 1945 alla stessa ora.

Trieste, 19 ottobre 1945

Il Consiglio d'amministrazione

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' COLLETTIVA

Con contratto 19 ottobre 1945, autenticato e registrato fra Bonazza Giovanni di Giovanni e Inzaghi Armando fu Augusto, venne costituita la „Bonazza & Inzaghi“ Società in nome collettivo, Trieste, col capitale di L. 100.000.— La durata è di cinque anni, rinnovabili.

Oggetto: l'esercizio del commercio all'ingrosso di merci varie.
L'amministrazione spetta ad ambedue i contraenti, indipendentemente.
Il tutto come meglio risulta dal citato contratto.

Dott. Giovanni Dandrè — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 24/10/1945
inscritto al No. 17028 del Registro d'ordine, annotato al No. 1571 del Registro
delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOC. „C. MARUSSI & Ci.“ - SEDE IN TRIESTE

Estratto autentico

Si rende noto l'atto in data Trieste 30 Giugno 1945 No. di rep. 11634 (Notaio Dott. F. Froglià) registrato il 19 Luglio 1945 atti pubblici No. 300, portante la costituzione della società in nome collettivo sotto la ragione „C. Marussi & Ci.“ con sede in Trieste, Via Nizza No. 15, col capitale di L. 120.000.—

La società ha per oggetto il commercio all'ingrosso in metalli, ferramenta, bullonerie e macchinari.

Sono soci della medesima: Carla Sigon fu Francesco ved. Marussi con una quota di Lire 60.000.—, Nella Marussi fu Carlo in Colummi, Igea Marussi in Filbier e dott. Tristano Colummi di Antonio, con una quota di Lire 20.000.— per cadauno.

In amministratore venne nominato il socio Dott. Tristano Colummi di Antonio, il quale rappresenterà la società in giudizio e di fronte a terzi.

Gli utili e le perdite sociali saranno ripartite fra i soci in proporzione delle loro quote sociali.

Estratto autentico conforme all'originale.

Trieste, ventiquattro luglio millenovecentoquarantacinque.

Dott. Francesco Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 27/7/1945
inscritto al No. 16585 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8272 annotato al
No. 1496 del Registro delle Società ed inserto nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' A R. L.

Si rende noto che con l'atto costitutivo di società Trieste 4 aprile 1945, ricevuto dal Notaro Iaschi in Trieste al No. 10927/3049 del suo Repertorio i signori: Ing. Mario Gialdini Mistrovachi fu Gialdino, Dott. Simeone Bianchi fu Giacomo e Carlo Vigni fu Bortolo, in Trieste, hanno fondato la società: „CANTIERI NAVALI DI MUGGIA — SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA“, sede in Trieste.

Oggetto della Società è l'esercizio di Cantieri navali e di officine meccaniche, di costruzioni e riparazioni in genere, industrie marittime e l'occuparsi in genere di tutto quanto può avere attinenza all'oggetto sociale.

Il capitale sociale è di Lire 50.000.—.

Del capitale sociale furono versati 3/10 alla Sede di qui della Banca d'Italia.

La durata della società è di anni dieci dalla sua legale costituzione, salvo proroga deliberata dai soci.

La società avrà un unico amministratore. All'amministratore spetteranno i più ampi poteri di amministrazione e direzione della società, la facoltà di rappresentarla, e la firma sociale.

E' nominato amministratore il socio Ing. Mario Gialdini Mistrovachi.

L'anno sociale coinciderà con l'anno solare. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1946.

Gli utili netti, dedotto il 10% a beneficio di un fondo di riserva, saranno ripartiti fra i soci in proporzione delle loro quote.

Per le facoltà delle assemblee e per le condizioni della validità delle sue deliberazioni dispongono l'art. VII dello statuto e le norme di legge.

La trascrizione del suddetto atto fu ordinata con decreto del Tribunale di qui del 27 luglio 1945.

Trieste 20 agosto 1945.

Dott. Guido Iaschi — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 22/8/1945 iscritto al No. 16690 del Registro d'ordine, annotato al No. 1513 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Gialdino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' A R. L.

Si rende noto che coll'atto costitutivo di società di data 14 aprile 1945 ricevuto dal Notaro dott. Guido Iaschi in Trieste al No. Rep. 10942 Bruno Cavalcante di Alfonso ed Alberto Spechar fu Antonio in Trieste, hanno costituito la società: „IMPRESA DI COSTRUZIONI CAVALCANTE & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA“ sede in Trieste.

Oggetto della società è l'assunzione e l'esecuzione di costruzioni edili, stradali e idrauliche.

Il capitale sociale è di Lire 60.000.— e fu sottoscritto con Lire 20.000.— da Bruno Cavalcante e con Lire 40.000.— da Alberto Spechar.

Del capitale furono versati a norma di legge 3/10 alla sede di qui della Banca d'Italia.

La durata della società è di anni venti dalla sua legale costituzione.

La società avrà un unico amministratore scelto fra i soci. Gli spetteranno i più ampi poteri di amministrazione e direzione dell'azienda sociale, la facoltà di rappresentare la società in giudizio, davanti a qualsiasi autorità od a privati e la firma sociale.

Viene nominato amministratore il socio Bruno Cavalcante.

L'anno sociale coincide con quello solare. Il primo esercizio sociale si chiuderà col trentuno dicembre millenovecentoquarantacinque.

Gli utili netti, dedotto il 10% che andrà a beneficio di un fondo di riserva, saranno ripartiti fra i soci in proporzione delle loro quote.

Per le facoltà dell'assemblea dei soci e per le condizioni della validità delle sue deliberazioni dispongono l'articolo settimo dello statuto e le norme di legge.

La trascrizione del suddetto atto fu ordinata con decreto del Tribunale del 1. settembre 1945.

Trieste 28 settembre 1945.

Dott. Guido Iaschi — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/10/1945 iscritto al No. 16919 del Registro d'ordine, annotato al No. 1555 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DELLA „SOC. IMPORTAZIONE VINI ITALIANI“
(S.I.E.V.I.) a r. l. sede di Trieste

Estratto autentico

Si rende noto l'atto in data Trieste 23 Luglio 1945 No. di rep. 11680 (nei miei atti) debitamente registrato ed omologato dal Tribunale Civile e Penale con decreto in data Trieste 1 Settembre 1945 No. Cron. 1501, portante la costituzione della „Società Importazione Vini Italiani (S.I.E.V.I.) a responsabilità limitata“ con sede in Trieste Via Tor S. Piero No. 6, col capitale di Lire 60.000.— interamente versato.

Forma oggetto della società: l'importazione, l'esportazione e la lavorazione di vini ed affini, nonchè rappresentanze estere e nazionali. La durata della società è fissata sino al 30 Giugno 1955. La società viene amministrata e rappresentata da due amministratori, alla quale carica sono stati nominati i signori Dott. Costantino Comotari fu Emanuele ed Eugenio Spazzafumo fu Gualtiero. La firma segue in modo che sotto la ragione sociale scritta od impressa un amministratore, oppure un procuratore, appongano la loro sottoscrizione personale. La firma del procuratore dovrà essere preceduta dalle lettere p. p. (per procura).

Estratto autentico conforme all'originale.

Trieste, 13 settembre 1945.

Dott. Froglià Francesco - notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 13/9/1945 iscritto al No. 16816 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8380 annotato al No. 1538 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ COMMERCIALE

Si rende noto che con atto 11 settembre 1945 rogito del sottoscritto notaio, fra i signori Contento Aldo e Ferruccio di Vitaliano si è costituito una società a responsabilità limitata denominata „INDUSTRIALTECNICA. Forniture industriali e tecniche. Società a r. l.“ con sede in Trieste, viale XX Settembre No. 86 con il capitale sottoscritto di Lire 50.000.— avente per oggetto l'assunzione di rappresentanze ed il commercio di prodotti tecnico industriali.

La società è amministrata da due amministratori, nominati nelle persone dei predetti soci, che rappresentano la società con facoltà disgiunte; la durata della società è fissata fino al 31 dicembre 1966.

Gli utili netti di esercizio, detratto il 5% destinato alla riserva, è ripartito fra i soci in proporzione delle quote possedute.

Con provvedimento in data 3 ottobre 1945 No. 683 R. R. il Tribunale di Trieste ha omologato l'atto predetto.

Dott. Ezio Galante — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste l'12/10/1945 iscritto al No. 16966 del Registro d'ordine, annotato al No. 1563 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' A R. L.

Estratto autentico

Con atto dd. 18 aprile 1945 N.ro di rep. 848 nei miei rogiti reg.to a Trieste il 8 maggio 1945 N.ro 3406 ed omologato dal Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 4 agosto 1945 N.ro 481/45 Vol. C N.ro 482/45 R. R. è stata costituita, con sede in Trieste, la „Dott. Giuseppe Vittori — Società a responsabilità limitata“.

Il capitale sociale ammonta a Lire 50.000.— diviso in cinquanta quote di conferimento da Lire 1000.— di cui 49 per complessive Lire 49.000.— versate dal socio Sig. Dott. Giuseppe Vittori fu Augusto e 1 per Lire 1000.— versata dalla socia Sig.ra Iolanda Capitanio di Vincenzo Ferruccio in Vittori.

La durata della società è convenuta sino al 31 dicembre 1960.

Il suo oggetto è:

- a) svolgimento di operazioni commerciali di qualsiasi specie;
- b) esercizio di commissioni e rappresentanze;
- c) acquisto, vendita e gestione di imprese industriali;
- d) impresa di costruzioni edili ed idrauliche, strade, ponti e lavori ferroviari, lavori in ferro, in legno e in cemento armato, tutti lavori questi per conto proprio e di terzi;
- e) acquisti e vendita di immobili, assunzione di appalti e forniture in materia edilizia;
- f) esercizio di autotrasporti;
- g) qualsiasi altra attività inerente od accessoria a quelle di cui sopra.

Essa potrà inoltre assumere e dare partecipazioni in altre imprese del genere.

La società è retta da un amministratore unico che la rappresenta legalmente in giudizio e di fronte ai terzi ed è investito di ogni più ampio potere per compiere colla sua sola firma tutti gli atti necessari all'espletamento dei fini previsti nell'oggetto sociale.

A ricoprire tale carica è stato chiamato, il Sig. Dott. Giuseppe Vittori.

Trieste, 30 agosto 1945

Dott. Mario Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 1/9/1945 iscritto al No. 16750 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8351 annotato al No. 1524 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Con atto 1 settembre 1945, mio rogito, registrato ed omologato, venne costituita la „Zalosništvo-Primorski Dnevnik“ in lingua italiana „Edizioni - Quotidiano del Litorale“, società a r. l. in Trieste, col capitale di lire 900.000.—.

La durata è di 10 anni rinnovabili.

Oggetto è l'edizione del „Primorski Dnevnik“, del „Soški Tednik“ e di pubblicazioni in genere.

Amministratori sono: Sebastiano Zàgar e dott. Boris Puc.

Il tutto come meglio risulta dal citato rogito.

Dott. Giovanni Dandri — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 31/10/1945 iscritto al No. 17062 del Registro d'ordine, annotato al No. 1577 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOC. NARCISO ALBERI E COMP. Soc. a r. l.

Sede in TRIESTE

Estratto autentico

Con atto in data Trieste 14 Aprile 1945 No. di rep. 11526 (Notaio Dott. F. Froglià), debitamente registrato, ed omologato dal Tribunale Civile e Penale con decreto in data Trieste 4 Agosto 1945 No. Cron. 1213, è stata costituita la società „Narciso Alberi e Comp. Società a responsabilità limitata“ con sede in Trieste Via Torrebianca No. 39. Il capitale ascende a Lire 100.000.— interamente versato. La durata della società è stabilita fino al giorno 31 Dicembre 1955, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. Forma oggetto della società: Le pitture e decorazioni edili e navali. La società è amministrata da uno o due amministratori. La firma sociale segue in modo che un amministratore oppure un procuratore, apponga la sua sottoscrizione sotto la ragione sociale scritta o impressa. La firma del procuratore dovrà essere preceduta dalle lettere p. p. (per procura). In amministratore unico venne nominato il signor Narciso Alberi residente a Trieste.

Estratto autentico conforme all'originale.

Trieste 21 Agosto 1945

Dott. Mario Froglià — coadiutore temporaneo del Notaro Dott. Francesco Froglià

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 22/8/1945 iscritto al No. 16688 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8319, annotato al No. 1512 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOC. „IMPORTEX“ Soc. a r. l.

Sede in TRIESTE

Estratto autentico

Si rende noto l'atto in data Trieste 18 Agosto 1945 No. di rep. 11772 (nei miei atti), debitamente registrato ed omologato dal Tribunale Civile e Penale con decreto in data Trieste 1 Settembre 1945 No. Cron. 1509, portante la costituzione

della società „IMPORTEX“ società a responsabilità con sede in Trieste, Via Mazzini No. 3. — Il capitale ascende a Lire 50.000. — interamente versato. La durata della società è stabilita fino al giorno 31 Dicembre 1955. Forma oggetto della società: Commissioni, rappresentanze con deposito e commercio d'importazione e di esportazione di generi alimentari d'ogni specie, coloniali, vini e derivati alcoolici. La società è rappresentata ed amministrata da un amministratore, ed a tale carica è stato nominato il signor Giorgio Kropf di Giulio, residente a Trieste. La firma segue in modo che l'amministratore, oppure un procuratore, appongono la loro sottoscrizione sotto la ragione sociale scritta od impressa. La firma del procuratore dovrà essere preceduta dalle lettere p. p. (per procura).

Estratto autentico conforme all'originale.

Trieste 12 settembre 1945

Dott. Francesco Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 12/9/1945
inscritto al No. 16814 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8378, annotato al
No. 1536 del Registro delle Società ed inserito ne. fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' A R. L.

Rendesi noto rogito del sottoscritto 1 Ottobre 1945, omologato 18 ottobre 1945, portante costituzione „EDILIA“ Società a responsabilità limitata, sede Trieste, capitale lire 100.000.—, versato dai soci Longo Esterio e Giuseppe Conti in parti eguali.

Oggetto: costruzioni edili. Amministratore: Longo, cui spetta rappresentanza sociale.

Durata: 31 dicembre 1955.

Utili: metà Longo; un quarto Conti; un quarto riserva straordinaria.

Carlo Artico — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 26/10/1945
inscritto al No. 17034 del Registro d'ordine, annotato al No. 1574 del Registro
delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' A R. L.

Rendesi noto rogito del sottoscritto 5 ottobre 1945, omologato 18 ottobre 1945, portante costituzione „Emilio Tedesco“ Società a responsabilità limitata, sede Trieste, capitale Lire 100.000.—, così versato dai soci: Tedesco Emilio Lire 90.000.—, Tomasa Camanzi in Tedesco, Lire 10.000.—.

Oggetto: commercio all'ingrosso e al minuto metalli, conduttori elettrici, articoli tecnici. Amministratore: Tedesco Emilio, cui spetta rappresentanza sociale.

Durata: 31 dicembre 1951.

Utili: proporzionale alle quote.

Giuseppe Artico — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 26/10/1945
inscritto al No. 17035 del Registro d'ordine, annotato al No. 1575 del Registro
delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA

Estratto, dell'Atto Costitutivo della „Cooperativa Operaia Internazionale di Gorizia“, Coop. a r. l. con sede in Gorizia, eretto con rogito No. 198 notaio Staffuzza, registrato a Cormons, il 9 ottobre 1945, al No. 30 pubbl., omologato con decreto No. 109 del Tribunale di Gorizia, il 18 ottobre 1945.

Scopo: acquistare in cooperazione generi alimentari, rappresentare e tutelare i lavoratori, scambiare con altre cooperative i prodotti dei soci, promuovere la lavorazione, conservazione e lo scambio dei prodotti destinati al consumo, prendere iniziative per l'istruzione e la propaganda fra i soci. — Durata: anni cinque
Capitale fondazionale: Lire 11.730.000. — — Organi: Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale. E' eletto presidente il socio: Vodicer Arturo fu Luigi.

Conforme all'atto pubblico dd. Gorizia 4 ottobre 1945.

Gorizia, li 20 ottobre 1945.

Dott. Staffuzza Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 22/10/1945 iscritto al No. 4468 del Registro d'ordine, trascritto al No. 158 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N. V.

Il Cancelliere: **Guglielmi Guido**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA

Con atto 21 settembre 1945 mio rogito, registrato ed omologato, venne costituita „L'Alleanza“ Società cooperativa per l'abbigliamento a r. l. in Trieste, col capitale costituito da un numero illimitato di quote da lire 100. —.

La durata è di trenta anni.

Oggetto è l'acquisto diretto di articoli di abbigliamento.

Amministratori: Presidente, dott. Giovanni Sarti;

Vice Presidente, dott. Luigi Cividin; Consiglieri: dott. Giovanni Timeus, dott. Teodoro barone de Rinaldini; dott. Giovanni Baici; cap. Oscar Millo, avv. Gasparo Michieli; sindaci effettivi: dott. Gaetano Gardo, Gualtiero Bulian, avv. Francesco Sferco; Supplenti: Enrico Miceu, ing.; Giuseppe Paiese.

Il tutto come meglio risulta dal citato rogito.

Dott. Giovanni Dandri — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 17/10/1945 iscritto al No. 17001 del Registro d'ordine, annotato al No. 1566 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE COOPERATIVA A R. L.

Estratto del contratto di costituzione della Società Cooperativa a responsabilità limitata — autotrasporti con Officina meccanica — Gradisca d'Isonzo — del 21 settembre 1945 N. Rep. 15265 registrato a Gradisca al N. 33 Mod. I Vol. 8.

Essa porterà il nome suddetto con capitale sociale di lire 364.000. — interamente versato.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Scians Umberto — Presidente

Toss Silvano — Vice-Presidente
Stabile Bruno — Consigliere
Venturoli Umberto — Consigliere
Bottaz Guglielmo — Consigliere

RAPPRESENTANZA

Il Presidente ed il Vice-Presidente — separatamente.

Gradisca d' Isonzo 19 ottobre 1945.

Dott. Carlo Mosetti — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 22/10/1945 iscritto al No. 4464 del Reg. d'ordine, annotato al No. 157 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N. X.

Il Cancelliere: **Guglielmi Guido**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Cooperativa fra Sopracarichi, Sbarchi, Imbarchi e lavori inerenti nel porto di Trieste
Soc. Coop. a r. l.

Estratto autentico

Con mio rogito dd. 18 luglio 1945 N.ro di rep. 1053 reg.to a Trieste il 27 luglio 1945 N.ro 420 ed omologato dal Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 20 agosto 1945 N.ro 525/45 Vol. C N.ro 520/45 R. R. è stata costituita la „Cooperativa fra Sopracarichi, Sbarchi, Imbarchi e lavori inerenti nel porto di Trieste — Società cooperativa a responsabilità limitata“ con sede in Trieste.

La sua durata è di anni trenta dal giorno della legale costituzione.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Lire 1.000.— ciascuna. Possono essere soci quei lavoratori che abbiano compiuto almeno sei mesi di attività di sopracarico nel Porto di Trieste avendo dato effettiva prova di essere dotati della capacità di collaborare con competenza e senso di responsabilità alle operazioni sociali. La loro ammissione è decisa dall'assemblea generale dei soci.

La società si propone di effettuare il controllo degli sbarchi e imbarchi di merce nel porto di Trieste ed ogni altra attività complementare ed affine. La cooperativa è retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dall'assemblea fra i soci. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociali in giudizio e di fronte ai terzi congiuntamente col Vice-Presidente.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente Fausto Petronio, Vice-Presidente Giovanni Emili, membri Renato Scack, Emilio Polacco e Ferruccio Sinigoi.

Sindaci effettivi: Carlo Resini, Ugo Macchi e Ettore Zuppar; Sindaci supplenti: Bruno Delolio, Italo Restà.

Trieste, 6 settembre 1945

Dott. Mario Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/9/1945 iscritto al No. 16798 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8367 annotato al No. 1530 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Soc. coop. Meccanici ed Eletttricisti a r. l. con sede in Grado

Estratto autentico

Con mio rogito dd. 8 agosto 1945 n.ro di rep. 1103 reg.to a Trieste il 13 agosto 1945 n. 751 ed omologato dal Tribunale di Trieste con decreto del 1 settembre 1945 è stata costituita la „Società Cooperativa Meccanici ed Eletttricisti a responsabilità limitata“ con sede in Grado.

La sua durata è di anni trenta dal giorno della legale costituzione.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore di Lire 2000.— ciascuna.

Possono essere soci quei lavoratori maggiori di età, che abbiano compiuto almeno 3 mesi di attività alle dipendenze della cooperativa avendo dato effettiva prova di essere dotati della capacità di collaborare con competenza e senso di responsabilità alle operazioni sociali. La loro ammissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione.

La società si propone di assumere lavori di elettromeccanico, fabbro, lattoniere, installatore d'acqua e gas, di assumere inoltre lavori di ricuperi in genere e residuati bellici in particolare, di svolgere attività mutualistica ed assistenziale a favore dei soci. La Cooperativa è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente: Romano Fidao, Vice Presidente: Attilio Gordini. — Membri: Sergio Fortuna, Giovanni Tognon, Tripoli Zorzini, Dante Turco, Mariano Tarlao. — Sindaci effettivi: Francesco Regolin, Giovanni Gregori, Dott. Carmelo Paolin. — Sindaci supplenti: Dott. Giacomo Olivotto, Antonio Lugnani.

Dott. Mario Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 29/9/1945 inscritto al No. 16875 del Registro d'ordine, annotato al No. 1548 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Soc. Coop. Edile di Trieste — Soc. coop. a responsabilità limitata

Estratto autentico

Con mio rogito dd. 21 giugno 1945 N.ro di rep. 971 reg.to a Trieste il 24 luglio 1945 N.ro 363 ed omologato dal Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 4 agosto 1945 N.ro 476/45 Vol. C N.ro 488 R. R. è stata costituita la „Società Cooperativa Edile di Trieste — Società cooperativa a responsabilità limitata“ con sede in Trieste.

La durata è di anni trenta dal giorno della sua legale costituzione.

L'oggetto sociale consiste nell'assumere lavori edili ed affini e di costituire previdenze mutualistiche per i propri associati.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Lire 500.— cadauna.

Possono essere soci, nel numero minimo di nove, tutti i lavoratori edili e delle categorie affini iscritti a sindacati di categoria. La loro ammissione è decisa dal consiglio di amministrazione.

La cooperativa è retta da un consiglio di amministrazione composto di sette membri eletti tra i soci.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociali in giudizio e di fronte ai terzi.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente del Consiglio di amministrazione Edoardo Zenthofer, vicepresidente Giuseppe Tendella, membri Giuseppe Calzi, Aleramo Alessi, Giordano Kupo, Guido Cumero e Carlo Carli.

Sindaci effettivi Giuseppe Zanon, Giovanni Ressauser e Dott. Luciano Steno, Sindaci supplenti Giuseppe Caris e rag. Erminio Zorchi.

Trieste, 30 agosto 1945.

Dott. Mario Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 1/9/1945 iscritto al No. 16742 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8345 annotato al No. 1520 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ'

Union Costruzioni — Soc. coop. fra operai edili a r. l.

Estratto autentico

Con mio rogito dd. 9 aprile 1945 N.ro di rep. 825 reg.to a Trieste il 28 aprile 1945 N.ro 3388 ed omologato dal Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 4 agosto 1945 N.ro 484/45 Vol. C N.ro 479/45 R. R. è stata costituita la „**UNION COSTRUZIONI** — Società cooperativa fra operai edili a responsabilità limitata“ con sede in Trieste, per la durata di anni venti dal giorno della sua legale costituzione.

L'oggetto sociale consiste nell'assumere ed eseguire lavori edilizi, stradali, ferroviari, idraulici, marittimi ed affini nell'intento di ottenere il miglioramento economico dei propri soci.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Lire 1000. — cadauna.

Possono essere soci, nel numero minimo di nove, solamente i lavoratori della industria edilizia del legno e della meccanica. La loro ammissione è decisa dal Consiglio di amministrazione.

La cooperativa è retta da un consiglio di amministrazione composto di tre membri eletti fra i soci. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio e di fronte a i terzi.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente del Consiglio di amministrazione Carlo Ferluga, membri Antonio Balbi e Antonio Richter; Sindaci effettivi: Rag. Erminio Zocchi, Giusto Ferluga e Giovanni Zoch, sindaci supplenti: Luigi Richter e Giovanni Zoch.

Collegio dei probiviri Bruno Cerniani, Roberto Tonani e Giuseppe Olivo.

Trieste, 30 agosto 1945

Dott. Mario Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 1/9/1945 iscritto al No. 16745 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8347 annotato al No. 1522 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Soc. Coop. di Consumo fra ferrovieri a r. l.

Estratto autentico

Con mio rogito dd. 23 agosto 1945 n.ro di rep. 1185, reg.to a Trieste il 30 agosto 1945 n. 1112 ed omologato dal Tribunale di Trieste con decreto del 22 settembre 1945 è stata costituita la „Società Cooperativa di Consumo fra ferrovieri a responsabilità limitata“ con sede a Trieste.

La sua durata è di anni 30 dal giorno della legale costituzione.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Lire 500.— ciascuna.

Possono essere soci tutti i ferrovieri in attività di servizio e pensionati. La loro ammissione è decisa dal Consiglio d'Amministrazione.

La Società si propone:

- a) giovare all'economia dei soci consumatori acquistando dal commercio all'ingrosso o direttamente dalla produzione, per somministrarli ai soci, generi di maggiore consumo (alimentazione, abbigliamento, stoviglie, utensili domestici ecc.) alle migliori condizioni possibili;
- b) esercitare, sempre nello stesso fine, la lavorazione o la manipolazione di generi per l'alimentazione;
- c) istituire attività mutualistiche ed assistenziali a favore dei soci e dei loro famigliari.

La Cooperativa è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da undici membri eletti dall'assemblea.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi. Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente: Attilio Mancinelli; Vice Presidente: Attilio Reyneri.

Membri: Ettore Acceli, Eugenio Amerio, Mario Bossati, Carlo Chiarello, Giuseppe Locardi, G. Battista Quintarelli, Francesco Rudine, Antonio Ruzzier, Giacomo Turco. Sindaci effettivi: Rag. Mario Borri, dott. Bernardo Folpini, Rag. Sergio Toselli.

Sindaci supplenti: Felice Capogrosso, Giuseppe Romero. Collegio dei provviri: Mario Conni, Pietro De Nicola, Amedeo Ferrari.

Dott. Mario Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile li 29/9/1945 iscritto al No. 16874 del Registro d'ordine, annotato al No. 1547 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: Giardino

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Cooperativa Triestina Pulizia Vetture Ferroviarie soc. coop. a r. l.

Estratto autentico

Con mio rogito dd. 19 giugno 1945 N.ro di rep. 966 reg.to a Trieste il 26 giugno 1945 N.ro 3820 ed omologato dal Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 4 agosto 1945 N.ro 485/45 Vol. C N.ro 478/45 R. R. è stata costituita la „Cooperativa Triestina Pulizia Vetture Ferroviarie, Società cooperativa a responsabilità limitata“ con sede in Trieste.

La durata è di anni trenta dal giorno della sua legale costituzione.

L'oggetto è il seguente: assumere servizio di pulizia vetture ferroviarie e servizi affini.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Lire 1.000.— cadauna.

Possono essere soci tutti i lavoratori avventizi che abbiano prestato un certo periodo di prova valutabile dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa il quale è competente a decidere per la loro ammissione o meno.

La Cooperativa è retta da un consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti fra i soci.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio e di fronte ai terzi.

A ricoprire le cariche sociali sono stati chiamati i Signori: Presidente del Consiglio Albino Risch fu Isidoro, Vice-presidente Romeo Stolco fu Francesco, membri Matteo Grisanich fu Pietro, Luigi Ferluga di Bortolo, Mario Gallo di Saverio, Giuseppina Rutar fu Antonio e Francesco Sorbise fu Saverio.

Sindaci effettivi: Lorenzo Giannotta, Pietro Celardi, Raffaele Ferrara — Sindaci supplenti: Romano Margon, Edmondo Biancofiore.

Trieste, 30 agosto 1945.

Dott. Mario Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 1/9/1945 inscritto al No. 16741 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8344 annotato al No. 1519 del Registro delle Società ed inserto nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Sorveglianza Diurna e Notturna — Soc. Coop. Triestina a r. l.

Estratto autentico

Con mio rogito dd. 3 luglio 1945 N.ro di rep. 1007 reg.to a Trieste il 27 luglio 1945 N.ro 421 ed omologato dal Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 13 agosto 1945 N.ro 513/45 Vol. C N.ro 515/45 R. R. è stata costituita la „**Sorveglianza Diurna e Notturna — Società cooperativa Triestina a responsabilità limitata**“ con sede in Trieste.

La durata è di anni trenta dal giorno della sua legale costituzione.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Lire 5.000.— cadauna. Possono essere soci tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 23 anno di età e diano garanzia di condotta morale irreprensibile. La loro ammissione è decisa dal consiglio di amministrazione.

L'oggetto sociale consiste nell'esercitare la vigilanza diurna e notturna per conto di amministrazioni pubbliche e ditte private.

La cooperativa è retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti tra i soci. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociali in giudizio e di fronte ai terzi.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente del Consiglio di amministrazione Nicolò Rovis, vicepresidente Angelo Calin, membri Lorenzo Poslep, Celestino Cattonar e Gregorio Crisma.

Sindaci effettivi Giovanni Tamaro, Antonio Rovis e Michele Radoicovich; sindaci supplenti Bonifacio Coselli e Mario Rovis.

Trieste, 30 agosto 1945

Dott. Mario Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 1/9/1945 inscritto al No. 16746 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8348 annotato al No. 1523 del Registro delle Società ed inserto nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' COLLETTIVA

Estratto autentico

Con atto dd. 6 settembre 1945 N.ro di rep. 1232 nei miei rogiti reg.to in Trieste il 13 settembre 1945 N.ro 1456 è stata costituita la società „**La Meccanica Fermo & Polacco — Società in nome collettivo**“ con sede in Trieste.

Il capitale è di Lire 20.000. — conferito dal socio Sig. Carlo Polacco mediante versamento in contanti di Lire 10.000. — e dal socio Sig. Antonio Fermo mediante apporto della propria officina meccanica sita in via Pietà N.ro 33 del valore di Lire 10.000. —.

La durata della società è convenuta sino al 31 dicembre 1950 e potrà essere tacitamente prorogata di biennio in biennio.

L'oggetto consiste nell'esercizio di una officina per riparazioni meccaniche e attività connesse.

La rappresentanza della società in giudizio e di fronte ai terzi spetta ai due amministratori con firma indipendente tra di loro. A tale carica sono stati chiamati i due soci Sigg.ri Carlo Polacco e Antonio Fermo.

Trieste, 18 settembre 1945

Dott. Mario Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 17/9/1945 iscritto al No. 16837 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8392, annotato al No. 1542 del Registro delle Società ed inserto nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Rendonsi noti gli atti 25 settembre e 3 ottobre 1945, qui registrati, portanti costituzione, con durata indeterminata, della ditta „**Fratelli Bauer Successori di Giuseppe Meller**“ società in nome collettivo in Trieste, via Ireneo della Croce 8, per la lavorazione e commercio all'ingrosso di droghe, prodotti erboristici e medicinali, capitale lire ventimila.

Sono amministratori con firme indipendenti i soci dott. Bruno Bauer e Giovanni Bauer di Lodovico. Utili e perdite vanno divisi a metà.

Per estratto conforme.

Dott. Silvio Quarantotto — notaro

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 23/10/1945 iscritto al No. 17024 del Registro d'ordine, annotato al No. 1570 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA' a r. l.

Con mio rogito dd. 13 agosto 1945 N.ro di rep. 1122 reg.to a Trieste il 18 agosto 1945 N.ro 830, omologato dal Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 1 settembre 1945 No. 600/45 Vol. C No. 592/45 R. R., è stata costituita la „**STAR — Società a responsabilità limitata**“. La sede è in Trieste con facoltà di aprire filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all' Estero.

La durata è di anni dieci dal giorno della legale costituzione.

Formano oggetto della società importazioni, esportazioni, rappresentanze, trasporti e tutte le attività connesse.

Il capitale sociale ammonta a Lire 52.000.— versato in parti eguali dal quattro soci Sigg.ri Dott. Livio Dieghi, Augusto Dal Pozzo, Dott. Candido Dal Pozzo e Angela Jan.

La società è legalmente rappresentata in giudizio e di fronte ai terzi da quattro amministratori con firma indipendente l'uno dall'altro.

A tale carica sono stati chiamati i Sigg.ri Dott. Livio Dieghi, Augusto Dal Pozzo, Dott. Candido Dal Pozzo e Angela Jan.

Trieste. 12 settembre 1945

Dott. Mario Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste il 15/9/1945 iscritto al No. 16829 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8387 annotato al No. 1541 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Soc. coop. dei carpentieri navali e calafati del porto di Trieste a r. l.

Estratto autentico

Con mio rogito dd. 14 Agosto 1945 No. di rep. 1125 reg.to a Trieste il 20 Agosto 1945 No. 852 ed omologato dal Tribunale di Trieste con decreto del 1 Settembre 1945, è stata costituita la „Società Cooperativa dei Carpentieri Navali e Calafati del Porto di Trieste a responsabilità limitata“ con sede a Trieste.

La sua durata è di anni trenta dal giorno della legale costituzione. Il capitale sociale è formato da quote del valore nominale di Lire 500.— ciascuna.

Possono essere soci i carpentieri navali in legno e i falegnami. — La loro ammissione è decisa dal Consiglio d'Amministrazione.

La società si propone di eseguire lavori di carpenteria navale in legno, di calafataggio, di falegnameria in genere ed ogni altra attività affine.

La società è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso:

Presidente: Guerrino Cerebuch;

Membri: Antonio Lanzi, Odorico Bucovaz, Benedetto Cerqueni, Giovanni Vendramin (quest'ultimo designato per sostituire il presidente in caso di assenza);

Sindaci effettivi: Dott. Giovanni Sarti, Antonio Lombardo, Narciso Bucovaz.

Sindaci supplenti: Mario Paris, Cap. Antonio Iviani.

Dott. Mario Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 29/9/1945 iscritto al No. 16873 del Registro d'ordine, annotato al No. 1546 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

„CEN“ Soc. Coop. Elettromeccanici Navali a r. l.

Estratto autentico

Con mio rogito dd. 28 giugno 1945 N.ro di rep. 989 reg.to a Trieste il I/VIII 1945 N.ro 516 ed omologato dal Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 20 agosto 1945 N.ro 524/45 Vol. C N.ro 521/45 R. R. è stata costituita la „CEN — Società Cooperativa Elettromeccanici Navali a responsabilità limitata“ con sede in Trieste.

La sua durata è di anni trenta dal giorno della legale costituzione.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Lire 5.000.— cadauna. Possono essere soci tutti coloro che rispondano ai requisiti di operaio che possano dimostrare competenza nel mestiere e attività coscienziosa unita a buone qualità morali. La loro ammissione è decisa dal consiglio di amministrazione.

La società si propone gli scopi seguenti: assumere ed eseguire lavori elettromeccanici (impianti elettrici sia nuovi che riparazioni sulle navi, impianti industriali, manutenzione, riparazione e bobinaggio macchine elettriche, manutenzione, riparazione, costruzione ed installazione di qualsiasi apparecchiatura elettrica), assunzione apprendisti, maestranze provvisorie ed assunzione provvisoria o stabile di impiegati tecnici ed amministrativi, fornitura operai a ditte che eventualmente li richiedessero, acquisti di materiali, utensili e macchinari; contrarre affittanze di magazzini o locali da adibire a sede, uffici, filiali della Società.

La cooperativa è retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dall'assemblea fra i soci. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociali in giudizio e di fronte ai terzi.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente del Consiglio d'amministrazione Sergio Manzuffa, vicepresidente Giuseppe Angeli, membri Giuseppe Runtich, Ernesto Casali e Alfredo Kuttin.

Sindaci effettivi: Giovanni Anzaloni, Paolo Svilocossi, Rodolfo Kaiser; sindaci supplenti: Luigi Dollinar, Giuseppe Wieser.

Trieste, 6 settembre 1945.

Dott. Mario Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/9/1945 inscritto al No. 16799 del Registro d'ordine, trascritto al No. 8368, annotato al No. 1531 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo No. 1.

Il Cancelliere: **Giardino**

Dichiarazione di morte presunta

Prima pubblicazione.

Chiunque abbia notizie di MASIC FRANCESCO fu Francesco e fu Jelusic Maria da Poverio (Sesana), scomparso nell'agosto 1916 (trovandosi incorporato nel 97.o Regg. Fant. a.-u.), è invitato a farle pervenire al Tribunale di Trieste per procedere dichiarazione di morte presunta, entro sei mesi dalla seconda pubblicazione di questo avviso.

Dott. Ezio Galante — notaio

Dichiarazione di morte presunta

Prima pubblicazione

FABBRONI ADRIANO fu Andrea, di Gorizia, ha presentato il 26 Settembre 1945 istanza al Tribunale di Gorizia per dichiarazione di morte presunta della moglie Stein Ludmilla fu Maurizio e di Teresa Laszanskji nata a Praga il 12/1/1896. già residente a Gorizia ed assente da questa città dal 1930.

S'invita chiunque abbia notizie della scomparsa di farle pervenire al Tribunale di Gorizia entro 6 mesi dal ultima pubblicazione.

Avv. Giacomo Biondi

Ammortamento

Decreto 11 agosto 1945. Tribunale Gorizia, dichiarato definitivo fermo libretto risparmio portatore No. 6728, emesso Banca Nazionale Lavoro Gorizia, intestato Blasoni Marco, diffidato ignoto detentore depositarlo Cancelleria Tribunale Gorizia, esprimere eventuali opposizioni entro sei mesi.

Avvocato Tavasani

N. 7 della Gazzetta

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

COMANDO DI TRIESTE

	Pag.
Ordine Generale	
No. 20 <i>Nuova organizzazione delle professioni</i>	3
No. 21 <i>Modifiche alla legge sull' imposta di negoziazione di titoli, su capitali di società estere, su contratti di borsa e d'assicurazioni</i>	8
Ordine	
No. 32 <i>Riduzione del periodo di pratica delle professioni legali</i>	12
No. 33 <i>Cambiamento della denominazione dell' Ente Italiano per i Diritti d'Autore (E.I.D.A.)</i>	13
No. 34 <i>Aumento dell'aggio spettante agli esattori delle imposte</i>	13
No. 35 <i>Autorizzazione alla chiesa evangelica metodista episcopale di Gorizia ad adire un'eredità</i>	14
Ordine Amministrativo	
No. 12 <i>Nomina del Sequestratario per la S. A. Intercontinentale</i>	15
No. 13 <i>Nomina del Commissario straordinario all' U. P. S. E. A.</i>	16

PARTE II

SEZIONE CIVILE — INSERZIONI	18-42
-----------------------------------	-------